



DELIBERA N. 6/21/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE VIDEO STAR (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO A CARATTERE COMUNITARIO IN AMBITO LOCALE "VIDEO STAR – LCN 193") PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. N) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 3/ANNO 2020 – PROC. 3/21/FB-CRC))

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 gennaio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n.696/20/CONS;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, e in particolare l’art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Sicilia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L’Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, in base all’accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota prot. n. GMB/2020/94489 del 20 agosto 2020 ha comunicato di aver provveduto all’acquisizione delle registrazioni dei programmi messi in onda nel periodo compreso tra il 22 ed il 28 giugno 2020 dal fornitore del servizio media audiovisivo a carattere comunitario “*VIDEO STAR - LCN 193*”, dell’Associazione Video Star, con sede legale



in Biancavilla (CT), cortile Zuccaro n. 1, e di aver rilevato, dall'esame dei palinsesti, presunte violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. n) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in quanto in data 23, 26 e 27 giugno 2020 non risulta rispettato l'obbligo di trasmettere programmi autoprodotti per almeno il 50 per cento della programmazione messa in onda tra le ore 07:00 e le ore 21:00.

Con provvedimento CONT. N.3/ANNO 2020/N°PROC.2774/2020 del 24 agosto 2020, il Co.RE.COM. Sicilia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato all'Associazione Video Star la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, lett. n) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per non aver rispettato l'obbligo di trasmettere programmi autoprodotti per almeno il 50 per cento della programmazione messa in onda in data 23, 26 e 27 giugno 2020 tra le ore 07:00 e le ore 21:00.

2. Deduzioni della società

L'Associazione Video Star, cui il citato atto N.3/ANNO 2020/N°PROC.2774/2020 del 24 agosto 2020 è stato notificato in pari data, con nota del 20 ottobre 2020 ha presentato memorie difensive rappresentando quanto segue:

- il mancato rispetto dell'obbligo di trasmettere programmi autoprodotti per almeno il 50 per cento della programmazione mandata in onda tra le 07:00 e le ore 21:00 si è riscontrato solo nel corso dei giorni 23, 26 e 27 giugno 2020, ma nell'intera settimana sottoposta a monitoraggio (dal 22 al 28 giugno 2020), si è comunque garantita complessivamente la soglia del 50 per cento di programmi autoprodotti;

- l'emittente "VIDEO STAR", avente carattere comunitario, negli anni passati e ancora oggi - nonostante le molteplici difficoltà legate alla crisi economica che coinvolge l'intero settore da diverso tempo e, in ultimo, l'emergenza dovuta al coronavirus - continua a svolgere un servizio alla collettività garantendo una puntuale e dettagliata informazione sulla vita del territorio;

- le restrizioni dovute alle misure di emergenza conseguenti alla diffusione della pandemia da covid 19 hanno inevitabilmente ridotto, se non azzerato, la possibilità di avere ospiti in studio, di produrre rubriche, servizi, interviste, dirette, come si faceva in precedenza e tale circostanza, unitamente al fatto che l'Associazione negli ultimi anni si è vista costretta, suo malgrado, a licenziare tutti i dipendenti, ha reso difficile reperire stabilmente informazioni e contenuti per i telespettatori che seguono l'emittente con fedeltà da anni determinando le irregolarità riscontrate.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Co.RE.COM. Sicilia - tenuto conto delle difficoltà dovute alla particolare situazione emergenziale dovuta alla diffusione del covid 19 e alle conseguenti misure restrittive adottate dal Governo quali i provvedimenti di chiusura, il ricorso allo smart working e il divieto di assembramento con conseguente limitazione di accesso ai locali dell'emittente - pur ritenendo confermata, alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta, la sussistenza delle violazioni contestate con il citato atto N.3/ANNO 2020/N°PROC.2774/2020 del 24 agosto 2020, nella seduta del 19 novembre 2020 ha deliberato di trasmettere gli atti all'Autorità (nota prot. AGCOM n. 3723 dell'8 gennaio



2021) proponendo l'archiviazione del procedimento per impossibilità temporanea da parte della citata Associazione di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. n) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Al riguardo non si ritiene accoglibile la proposta formulata dal CO.RE.COM. Sicilia poiché, ad esito dell'esame della documentazione istruttoria versata in atti, si rileva quanto segue:

- la circostanza per la quale il mancato rispetto della normativa in materia di obblighi di programmazione rilevato con l'atto di contestazione possa essere avvenuto per la mancanza di personale conseguente ai licenziamenti operati dall'Associazione e alle disposizioni di sicurezza emanate a contrasto della diffusione del Covid 19, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito che ne deriva, incombando comunque sull' esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede che l'emittente a carattere comunitario è tenuta a trasmettere programmi autoprodotti per almeno il 50 per cento della programmazione giornaliera messa in onda tra le ore 07:00 e le ore 21:00. Al riguardo si osserva che, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata: ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, in tema di sanzioni amministrative è infatti necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa. In altre parole, la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Nel caso di specie, il fornitore del servizio di media audiovisivo "VIDEO STAR" si è limitato a dichiarare, "*consapevole delle irregolarità riscontrate*" e senza produrre alcuna prova documentale a sostegno, che il mancato adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. n) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sia dipeso "*dalle restrizioni dovute alla pandemia che hanno inevitabilmente ridotto, se non azzerato, la possibilità di avere ospiti in studio, di produrre rubriche, servizi, interviste, dirette, come si faceva in precedenza*", nonché dalla circostanza che "*negli ultimi anni siamo stati costretti a licenziare i dipendenti e al momento non ne abbiamo più; questo ha reso difficile reperire stabilmente informazioni e contenuti per i telespettatori che seguono l'emittente con fedeltà da anni*". Lo stesso non ha pertanto provato come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad esso non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione per consentire il corretto e



puntuale adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. n) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; né al riguardo può costituire causa esimente dal rispetto delle normative di settore la vicenda emergenziale legata alla diffusione del virus Covid 19 in quanto dall'esame degli atti pervenuti non risulta confermata alcuna impossibilità temporanea da parte della citata Associazione di trasmettere giornalmente programmi autoprodotti per almeno il 50 per cento della programmazione in onda tra le ore 07:00 e le ore 21:00, tenuto conto che la stessa ha ammesso di aver comunque garantito la soglia del 50 per cento di programmi autoprodotti nell'arco dell'intera settimana sottoposta a controlli. In conclusione, a differenza di quanto considerato nella proposta di archiviazione dell'Organismo regionale, nella fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso;

- la circostanza che nell'intera settimana sottoposta a monitoraggio (dal 22 al 28 giugno 2020), l'emittente abbia comunque garantito complessivamente la soglia del 50 per cento di programmi autoprodotti, non costituisce causa di esenzione della responsabilità per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. n) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per le quali *“l'emittente a carattere comunitario, che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale si impegna (...) a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21”*;

CONSIDERATO che il servizio media audiovisivo a carattere comunitario *“VIDEO STAR”* in data 23, 26 e 27 giugno 2020 non ha trasmesso programmi autoprodotti per almeno il 50 per cento della programmazione messa in onda tra le ore 07:00 e le ore 21:00, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. n) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo *“VIDEO STAR”* deve ritenersi di lieve gravità in considerazione della rilevazione, nel corso della settimana sottoposta a monitoraggio, di episodi isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di obblighi di programmazione.



B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio di media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Sebbene dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese non risultino elementi che possano consentire una appropriata valutazione delle attuali condizioni economiche dell'Associazione Video Star, non avendo quest'ultima presentato bilanci di esercizio, in considerazione delle dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria riguardo alle difficoltà economiche conseguenti alla crisi che da diverso tempo coinvolge l'intero settore, aggravate dalle misure di emergenza per contrastare la diffusione del covid 19, si ritiene congruo determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di seguito indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. n) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per tre secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle tre giornate sottoposte a monitoraggio (23, 26 e 27 giugno 2020) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

All'Associazione Video Star, con sede legale in Biancavilla (CT), cortile Zuccaro n. 1, autorizzata alla fornitura del servizio media audiovisivo a carattere comunitario in ambito locale "VIDEO STAR - LCN 193", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. n) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;



INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 6/21/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 6/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba